

C.M.A.S.



C.I.P.S.



FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE

(F.I.P.S.A.S.)

**Viale Tiziano, 70 – 00196 Roma
Tel.: 06.36858238 – fax:06.36858109**

***“Ufficio Tesseramento:
modulistica relativa ad
affiliazioni, riaffiliazioni e
tesseramento”***

Indice dei documenti presenti :

NUOVA AFFILIAZIONE	3
RINNOVO AFFILIAZIONE	4
RELAZIONE DEL DELEGATO PROVINCIALE IN MERITO ALLA RICHIESTA DI NUOVA AFFILIAZIONE.....	5
COME COSTITUIRE UNA SOCIETA' SPORTIVA.....	6
ADEMPIMENTI NECESSARI PER LA COSTITUZIONE DI UNA SOCITA' SPORTIVA.....	6
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA.....	6
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI	7
STATUTO TIPO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA	8
VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E NOMINA DEGLI ORGANI DIRETTIVI	14
ELENCO SOCI TESSERATI	15



Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee

Viale Tiziano,70 - 00196 Roma

NUOVA AFFILIAZIONE

Codice Società

Società

Via/Piazza Num.

CAP Città Prov.

Recapito P.T. Num.

Chiede di essere affiliata alla F.I.P.S.A.S. per l'anno 200 per i seguenti SETTORI:

ACQUE INTERNE <input type="checkbox"/>	ACQUE MARITTIME <input type="checkbox"/>	NUOTO PINNATO <input type="checkbox"/>
--	--	--

ATTIVITA' SUBACQUEE <input type="checkbox"/>	DIDATTICA SUBACQUEA <input type="checkbox"/>
--	--

PRESIDENTE

TELEFONO SOCIETA' / TELEF. PRES. SOCIETA' /

TESSERA FIPSA S

VIA/PIAZZA

CAP CITTA' PROV.

La Società quale aderente alla F.I.P.S.A.S. si impegna ad accettare tassativamente le prescrizioni dello Statuto e degli altri regolamenti Federali, ad adeguarsi a tutti gli orientamenti della Assemblea Nazionale, nonché alle disposizioni di massima della Sede Centrale e della Sezione Provinciale competente.

La Società, semprechè disponga di un proprio statuto o regolamento interno, si impegna altresì ad inserire nello stesso una clausola relativa a quanto sopra.

Ai fini dell'ottenimento dell'affiliazione, le Società ed i Gruppi di pescatori Sportivi devono avere il consiglio Direttivo composto da iscritti alla F.I.P.S.A.S. e devono contare un numero complessivo di federati non inferiore a 15 .

DATA

Timbro della Società

IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA'

INOLTARE 3 COPIE AL DELEGATO PROVINCIALE FIPSA S CHE INVIERA' L'ORIGINALE ALLA SEDE CENTRALE, 1 COPIA ALLA SEZIONE PROVINCIALE E 1 COPIA RIMARRA' AGLI ATTI DEL DELEGATO STESSO. UNA COPIA DEL PRESENTE MODULO DOVRA' RIMANERE AGLI ATTI DELLA SOCIETA'

DATA

SEZIONE PROVINCIALE DI

IMPORTO PER N. AFFILIAZIONE/I

IL DELEGATO PROVINCIALE FIPSA S

Timbro e firma



Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee

Viale Tiziano,70 - 00196 Roma

RINNOVO AFFILIAZIONE

Codice Società

Società

Via/Piazza Num.

CAP Città Prov.

Recapito P.T. Num.

Chiede di essere riaffiliata alla F.I.P.S.A.S. per l'anno 200 per i seguenti SETTORI:

ACQUE INTERNE <input type="checkbox"/>	ACQUE MARITTIME <input type="checkbox"/>	NUOTO PINNATO <input type="checkbox"/>
--	--	--

ATTIVITA' SUBACQUEE <input type="checkbox"/>	DIDATTICA SUBACQUEA <input type="checkbox"/>
--	--

PRESIDENTE

TELEFONO SOCIETA' / TELEF. PRES. SOCIETA' /

TESSERA FIPSA S

VIA/PIAZZA

CAP CITTA' PROV.

La Società quale aderente alla F.I.P.S.A.S. si impegna ad accettare tassativamente le prescrizioni dello Statuto e degli altri regolamenti Federali, ad adeguarsi a tutti gli orientamenti della Assemblea Nazionale, nonché alle disposizioni di massima della Sede Centrale e della Sezione Provinciale competente.

La Società, semprechè disponga di un proprio statuto o regolamento interno, si impegna altresì ad inserire nello stesso una clausola relativa a quanto sopra.

Ai fini dell'ottenimento dell'affiliazione, le Società ed i Gruppi di pescatori Sportivi devono avere il consiglio Direttivo composto da iscritti alla F.I.P.S.A.S. e devono contare un numero complessivo di federati non inferiore a 15 .

DATA

Timbro della
Società

II PRESIDENTE DELLA SOCIETA'

INOLTARE 1 COPIA AL DELEGATO PROVINCIALE FIPSA S, 1 ALLA SEZIONE PROVINCIALE E 1 ALLA SEDE CENTRALE

DATA

SEZIONE PROVINCIALE DI

IMPORTO PER N. AFFILIAZIONE

IL PRESENTE MODELLO DOVRA' ESSERE UTILIZZATO ESCLUSIVAMENTE NEL CASO DI VARIAZIONI ANAGRAFICHE DELLA SOCIETA' E/O DEL PRESIDENTE.

N.B.: SI RICORDA CHE NEL CASO DI VARIAZIONE DI DENOMINAZIONE DELLA SOCIETA', AL PRESENTE MODULO DOVRA' ESSERE ALLEGATO COPIA DEL VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI E DELLA MODIFICA STATUTARIA.

**RELAZIONE DEL DELEGATO PROVINCIALE IN MERITO ALLA RICHIESTA DI NUOVA
AFFILIAZIONE**

**Spett.le
Federazione Italiana Pesca Sportiva e
Attività Subacquee
Viale Tiziano, 70
00196 R O M A**

Oggetto: Relazione affiliazione della Società _____

In riferimento a quanto stabilito dalle Norme Statutarie e dal Regolamento Organico di attuazione, nonché dalla Circolare Normativa in materia di Affiliazione alla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, il Delegato Provinciale FIPSAS, dopo aver esaminato lo Statuto della Società in oggetto e constatato che lo stesso risponde ai requisiti ed alle norme dello Statuto federale, esprime parere _____ all'accettazione della Società stessa per l'anno _____

Cordiali saluti.

**Timbro e firma del
Delegato Provinciale FIPSAS**

COME COSTITUIRE UNA SOCIETA' SPORTIVA

Nell'intento di favorire i tesserati che volessero dar vita ad una società sportiva, o modificare uno statuto associativo esistente, si è elaborato, e qui viene proposto, uno schema-base di statuto che, naturalmente, potrà essere adeguato secondo particolari esigenze.

Nell'inviare alla Federazione lo statuto sociale con la richiesta di affiliazione, le società sono pregate di voler evidenziare se, e in quali parti, lo statuto-base sia stato, eventualmente, modificato.

ADEMPIMENTI NECESSARI PER LA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA' SPORTIVA

Il modello di statuto che è riportato in calce a queste note è stato predisposto tenendo conto di quelle che sono le ordinarie finalità e necessità di una società affiliata e tiene altresì conto delle recenti innovazioni normative in materia di agevolazioni fiscali.

Naturalmente, al modello possono essere apportate le variazioni che si ritenessero opportune, soprattutto per quanto riguarda il numero dei componenti il Consiglio.

Alla costituzione di una associazione sportiva si può arrivare facilmente e senza grandi formalità. Nella sua forma più semplice, la costituzione passa attraverso questi momenti:

- Le persone che intendono dar vita all'associazione, si riuniscono in un luogo qualunque e redigono l'atto costitutivo.

(NON E' NECESSARIA LA PRESENZA DEL NOTAIO)

- Nell'atto costitutivo devono, obbligatoriamente, essere indicati:
 - *La data di costituzione della società e la sede;*
 - *Le generalità dei soci presenti (soci fondatori);*
 - *La denominazione sociale con la dizione esplicita "associazione sportiva dilettantistica" e la disciplina sportiva praticata;*
 - *L'oggetto sociale (scopi ed obiettivi istituzionali);*
 - *La nomina dei primi organismi dirigenti.*
- All'atto costitutivo viene allegato lo statuto dell'associazione

L'atto costitutivo potrebbe essere redatto usando il modello che segue:

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Il giorno.....in..... si sono riuniti i signori:
-
-
-

i quali hanno tra loro convenuto di costituire - come costituiscono - l'associazione sportiva dilettantistica denominata:con sede in Comune di.....

L'associazione qui costituita è regolata a tutti gli effetti dalle norme previste nello Statuto che viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale. A comporre il primo Consiglio Direttivo composto di membri vengono nominati all'unanimità per i primi anni, in conformità all' articolo 13 dell'allegato Statuto, i signori:

-
-

Viene altresì conferita all'unanimità la carica di Presidente al Consigliere signor, quella di Vice Presidente al Consigliere signor, quella di Segretario al Consigliere signor I membri del Consiglio Direttivo come sopra nominati dichiarano di accettare le cariche loro conferite. I mezzi necessari al funzionamento dell'associazione sono rappresentati dalle entrate contemplate nell'art. 23 dell'allegato Statuto al quale si fa pieno riferimento in merito; viene all'uopo fin d'ora determinata in €.....la quota minima associativa di cui all'art. 14, lettera g), dell'allegato Statuto per il corrente esercizio sociale.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre.....

Il Presidente pro-tempore dell'associazione viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento dell'associazione presso la Federazione Italiana Pesca Sportiva e attività Subacquee; ai soli effetti di cui sopra il Presidente pro-tempore viene facoltizzato ad apporre al presente atto ed allo Statuto allegato tutte le modificazioni ed aggiunte che dovessero venire richieste dalle competenti autorità.

Letto confermato e sottoscritto

I soci fondatori:

.....
.....
.....

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

● E' necessario, quindi, procedere alla registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto in due o tre copie in bollo (di cui una o due in restituzione) presso un qualsiasi Ufficio Locale o sezione staccata dell'Agenzia delle Entrate, atti privati, con pagamento su Mod. F23 imposta di registro fissa di € 168,00 (cod. 109T) e diritti fissi per la restituzione di copie registrate per € 5,16 se viene restituita una sola copia ed € 10,33 se vengono restituite n° 2 copie (cod. 964T). Deve essere compilata apposita richiesta di registrazione su modulo disponibile in qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Il Mod F23 dovrà riportare il codice ufficio dove viene eseguita la registrazione e la causale RP (registrazione atti privati). Trattandosi di una registrazione obbligatoria solo in caso d'uso non c'è scadenza fissa.

Per poter effettuare la registrazione occorre preventivamente chiedere, con la compilazione dell'apposito modello, l'attribuzione della P.IVA (che coincide con il Codice Fiscale), se l'associazione intende esercitare, anche marginalmente l'attività commerciale, o del Codice Fiscale se non viene esercitata attività commerciale. Tali elementi sono necessari per la registrazione dell'atto.

Se l'associazione non esercita attività commerciale non vi sono ulteriori adempimenti.

Se, al contrario, l'associazione esercita attività commerciale, occorre manifestare l'esercizio dell'opzione della L. 398/91 inviandola per raccomandata A/R all'agenzia SIAE competente territorialmente (il modello è reperibile nell'area FISCOFIPSAS), allegando copia dell'atto costitutivo e dello statuto, e compilare nella prima dichiarazione mod. UNICO successiva la relativa opzione nel quadro VO.

Sarebbe inoltre obbligatorio, ma non lo fa pressoché nessuno, iscriversi al Repertorio Economico Amministrativo tenuto dalla Camera di Commercio competente per territorio.

Inoltre, a partire dal 2005, sempre al fine del godimento dei benefici fiscali è necessario chiedere, pagando il relativo diritto, al Comitato Provinciale del CONI il certificato di riconoscimento ai fini sportivi, richiesto, nella prassi, anche dai Comuni per il riconoscimento di contributi. I documenti da presentare per l'ottenimento di tale certificazione devono essere ancora definiti.

STATUTO TIPO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA

Art. 1 – Costituzione

E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata “ _____
_____ ”

L'Associazione ha sede in _____, non ha fini di lucro, indirizzi di carattere politico, ed è un ente non commerciale aperto al contributo del volontariato e delle istituzioni civili

Art. 2 – Finalità e scopi

L'Associazione si propone di promuovere, programmare, organizzare e realizzare l'attività sportiva della pesca Sportiva, delle attività subacquee e del nuoto pinnato e, più in generale, di tutte le attività sportive riconosciute dalla Federazione Italiana della Pesca Sportiva e Attività Subacquee, alla quale si affilia, compresa l'attività didattica.

A tale scopo l'Associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati e manifestazioni sportive di tutte le discipline della FIPSAS.

L'Associazione espressamente accetta e si impegna a rispettare le disposizioni del CONI e quelle dello Statuto e dei Regolamenti della FIPSAS e le deliberazioni di quest'ultima.

L'Associazione organizza e svolge anche programmi di formazione dei Soci nelle varie discipline cui si è fatto riferimento, con particolare riguardo ad atleti e tecnici sportivi.

Art. 3 – Durata

L'Associazione avrà durata illimitata.

Art. 4 – Domanda di ammissione

1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali previa iscrizione alla stessa.
2. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, sia le persone fisiche che gli enti e/o associazioni.
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno farne domanda.
4. L'ammissione a socio è subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti:
 - Assenza di condanne penali per delitti dolosi;
 - Assenza di provvedimenti disciplinari di sospensione o radiazione in campo sportivo;
5. Il Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello, provvede in ordine alle domande di ammissione nel termine di trenta giorni dalla presentazione. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitarne le ragioni.
6. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo e del diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti dell'Associazione.
2. La qualifica di socio da diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
3. E' esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa. La qualifica di socio permane sino al verificarsi di uno degli eventi, previsti dall'art. 6, che ne comportano la perdita.
4. I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalla Federazione.

Art. 6 – Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
 - dimissione volontaria;
 - mancato rinnovo dell'iscrizione annuale;
 - radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o commetta gravi infrazioni alle regole di condotta stabilite nello Statuto o nei Regolamenti.
2. Il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea dei soci alla cui riunione deve essere convocato il socio nei cui confronti il provvedimento è assunto.
3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 7 – Organi dell'Associazione

1. Gli organi sociali sono:
 - L'assemblea;
 - Il Presidente;
 - Il Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Assemblea

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione, all'attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Compiti dell'assemblea

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 aprile di ciascun anno per l'approvazione, in particolare, del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente e del bilancio preventivo per il futuro esercizio sociale, nonché della relazione sull'attività svolta e su quella programmata per il futuro. Per l'elezione del Consiglio Direttivo, la convocazione dell'assemblea elettiva dovrà essere fissata entro e non oltre la prima decade di aprile.
2. L'assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata dalla metà più uno dei soci. In tale ipotesi l'assemblea dovrà essere indetta entro i termini di cui al 2° comma dell'art. 11.
3. L'assemblea straordinaria dovrà altresì essere tenuta negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di scioglimento dell'Associazione o cessazione della carica del Consiglio Direttivo qualora questo, per dimissioni o per qualunque altro motivo, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti o qualora, per le stesse ragioni, vengano meno alcuni dei suoi membri secondo quanto previsto dal successivo art. 15, al fine di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio o alla sostituzione dei consiglieri mancanti.
4. Rientrano inoltre, nelle competenze dell'assemblea straordinaria, da convocarsi secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 11:
 - Approvare lo statuto e delle sue eventuali modifiche (art. 13);
 - Approvare il regolamento interno dell'Associazione e le sue eventuali modifiche;
 - Deliberare sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'Associazione;
 - Deliberare lo scioglimento dell'Associazione conformemente a quanto disposto dall'art. 28.
5. L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in mancanza, dal Consigliere più anziano quale socio o di età. Il Presidente provvede a nominare il Segretario il quale redige apposito verbale dell'assemblea, verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nonché, qualora se ne ravvisasse l'opportunità, da tutti i presenti. Il verbale viene conservato agli atti dell'Associazione ed inserito in apposito libro verbali dell'assemblea dei soci tenuto presso la sede e di cui ogni socio può prendere visione. E' compito del Presidente verificare la regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 10 – Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota sociale.

2. Il socio ha diritto a un voto
3. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, da altro socio. Un socio può essere portatore di una sola delega.

Art. 11 – Convocazione

1. La convocazione dell'assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci che potranno proporre l'ordine del giorno.
2. In tale caso l'assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
3. La convocazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria avviene mediante avviso affisso all'albo dell'Associazione presso la sede della stessa almeno 8 gg. prima della data stabilita. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo della riunione e delle materie da trattare.

Art. 12 – Validità assembleare

1. Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei soci.
2. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.
3. Le deliberazioni dell'assemblea regolarmente costituita sono validamente assunte a maggioranza di voti espressi dai soci presenti.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di undici, eletti dall'assemblea e, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vice presidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
2. In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio, inerenti alla carica ricoperta, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente l'espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta.
3. Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.
4. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente e dal Segretario estensore ovvero, qualora se ne ravvisasse la necessità, da tutti i presenti.

Art. 14 – Compiti del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
 - b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea;
 - c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci, da indire almeno una volta all'anno, e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
 - d) redigere nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sportiva e non, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
 - e) promuovere l'allestimento di attività agonistiche o ricreative, previamente approvate dall'assemblea;
 - f) provvedere alla gestione ed al coordinamento del personale, eventualmente esistente, e dei collaboratori, curandone in particolare la selezione e relazionando su tali mansioni alla assemblea.
 - g) determinare l'importo delle quote associative annuali, fissandone altresì le modalità di pagamento da sottoporre all'assemblea dei soci;
 - h) determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e fissarne le modalità di pagamento da sottoporre alla valutazione assembleare. Non sono ammessi corrispettivi per prestazioni di servizi o cessioni dei beni a soci, associati o partecipanti, ai componenti del Consiglio Direttivo a coloro che per qualsiasi motivo operino per l'Associazione o ne facciano parte, a soggetti che

effettuano elargizioni liberali a favore dell'Associazione e ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi controllate o collegate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;

- i) adottare i provvedimenti di radiazione;
- j) curare l'ordinaria amministrazione e, con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea dal presente statuto, alla straordinaria amministrazione, in conformità al principio di sovranità assembleare che informa l'Associazione;
- k) attuare le finalità previste dallo statuto.

Art. 15 – Convocazione Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, senza formalità.

Art. 16 – Dimissioni

1. Qualora, nel corso dell'esercizio sociale, per qualsiasi ragione, venissero a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione nelle persone dei non eletti, a condizione che i sostituti abbiano riportato un numero di suffragi pari almeno alla metà di quelli dell'ultimo eletto. In carenza di tale condizione, il Consiglio potrà eleggere tra i soci un ugul numero di membri. Questi, però, dovranno essere confermati nella prossima Assemblea e decadranno dalla carica contemporaneamente al Consiglio che li ha eletti.
2. Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
3. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
4. Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell'assemblea straordinaria. Il componente del Consiglio che non partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo di legittimo impedimento dovrà ritenersi decaduto dall'incarico.

Art. 17 – Il Presidente

1. Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante.
2. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel bilancio o non approvate successivamente come variazioni allo stesso.
3. Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi, in caso di insufficienza sociale, il Presidente, il Consiglio Direttivo e chiunque abbia speso senza autorizzazione il nome dell'Associazione.
4. Gli altri soci, per patto espresso, non assumono tale obbligo.
5. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 gg. dall'elezione di quest'ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci alla prima riunione utile. Il verbale è conservato agli atti dell'Associazione ed inserito nel libro verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Art. 19 – Il Segretario

1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come tesoriere, cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 20 – Incompatibilità ed esclusioni

1. Non possono ricoprire cariche sociali i componenti di Consigli Direttivi di altre società affiliate.
2. Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:
 - Coloro che non siano cittadini italiani o comunitari e maggiorenni;
 - Coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
 - Coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad 1 anno inflitte dal CONI o da una Federazione Sportiva.

Art. 21 – Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 22 – Il bilancio ed il rendiconto economico e finanziario

1. Il Consiglio direttivo redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario.
2. Il rendiconto economico e finanziario, in particolare, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

Art. 23 – Patrimonio ed entrate

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'assemblea dei soci, dai contributi di enti ed associazioni, dalle elargizioni liberali di soci e terzi in genere e dai proventi delle varie attività organizzate dalla Associazione.
2. Le quote associative sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che mortis causa.
3. In nessun caso i proventi delle attività sociali potranno essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

Art. 24 – Sezioni

1. L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 25 – Trasformazione

1. L'assemblea potrà a maggioranza qualificata deliberare la trasformazione dell'Associazione in società di capitali, anche per gli effetti di cui alla legge 18.2.1983 n°. 50.

Art. 26 – Modifiche statuto

1. Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni, inoltre, occorrerà il parere favorevole dei 2/3 dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 27 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci. Convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentato da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà sentita l'autorità preposta in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 28 – Clausola Compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da n°. 3 arbitri due dei quali nominati dalle parti, ed il

terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di _____.

2. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 gg. Dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
3. L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 gg. Dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale di _____.
4. L'arbitrato avrà sede in _____ ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

Fac-simile

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E NOMINA DEGLI ORGANI DIRETTIVI

Il giorno _____ del mese di _____ anno _____ alle ore _____ nei
locali _____ siti _____ in _____

Si sono riuniti in Assemblea i Sigg.ri:

per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

1. COSTITUZIONE SOCIETA'
 2. APPROVAZIONE STATUTO
 3. NOMINA ORGANI STATUTARI
- VARIE ED EVENTUALI.

L'Assemblea dopo aver deliberato la costituzione della Società che prende la denominazione di:

con sede a _____ presso _____
ed approvato lo Statuto societario, decide di affiliarsi alla F.I.P.S.A.S. e successivamente procede
alla nomina del Consiglio Direttivo in base alle norme previste dallo stesso Statuto.

Il Direttivo risulta così composto:

PRESIDENTE: _____

VICE PRESIDENTE: _____

SEGRETARIO: _____

CONSIGLIERI: _____

REVISORI DEI CONTI EFFETTIVI: _____

REVISORI DEI CONTI SUPPLENTI: _____

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario dell'Assemblea

Il Presidente dell'Assemblea

SEZIONE PROVINCIALE FIPSAS di _____

ELENCO SOCI TESSERATI

n°	Cognome e Nome	N° tessera	N° Bollino	Data di nascita	Indirizzo	Cap	Città
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

Giovani

1							
2							
3							

Data

Il Presidente della Società

scrivere in stampatello